

## **TI\_GERICHTE 42.2022.17 vom 25. Juni 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-06-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2022.17\\_d20210625](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.17_d20210625)

FR: TI\_GERICHTE 42.2022.17 du 25 juin 2021

IT: TI\_GERICHTE 42.2022.17 del 25 giugno 2021

### **Regeste**

Richiesta di indennità giornaliera per coronavirus per il periodo da gennaio 2021 ad aprile 2021 respinta. L'assicurato, persona in posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non ha comprovato una perdita salariale. Inoltre nessuna misura cantonale o federale limitava la sua attività

### **Erwägungen**

#### **E. 11**

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”). Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3 bis e 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.). Il cpv. 3 ter , primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini: " 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ...” (cfr. RU 2020 pag. 5829) Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3 ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18): " Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.” Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

#### **E. 15**

cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019. L'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l'art. 3 bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 (lett. a bis ); se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (lett. c). L'art. 4 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell'indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l'indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2). Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l'importo e il calcolo dell'indennità, l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità (cpv. 1), all'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l'indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3). Per l'art. 5 cpv. 2 ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5): " Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente." Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3 bis o 3 quinquies è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente. Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3 bis o 3 quinquies che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2 bis è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l'art. 5 cpv. 2 ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3 bis o 3 quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2 bis o 2 ter , dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. Dal 17 febbraio 2022 l'art. 5 cpv. 2 bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all'articolo 2 capoverso 3 bis che hanno già percepito un'indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo. Per l'art. 5 cpv. 2 ter dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 bis o 3 quinquies che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2 bis è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. L'art. 5 cpv. 2 ter dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 bis o 3 quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2 bis o 2 ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. L'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l'art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati. Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Secondo l'art. 8 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l'indennità è versata all'avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all'indennità (cpv. 3). Infine, l'art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l'abrogazione delle disposizioni su cui si fonda. 2.2. Nella Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25, del 17 febbraio 2022; <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721> ). Il p.to 3.2.5, “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell'attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede: " 1041.2 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti e le 11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi. Se l'attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell'anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067. 1041.3 L'attività è considerata aver subito una limitazione 03/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d'affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l'attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d'affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L'avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d'affari e spiegare a quale

provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento. 1041.4 Se l'attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si 11/20 basa sulla media a partire dall'avvio dell'attività fino al 2019 Esempio In caso di avvio dell'attività nel giugno del 2016, la cifra d'affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019). 1041.5 Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel 03/21 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all'indennità devono aver registrato una cifra d'affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d'affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate. 1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione 01/21b di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l'esame della riduzione della cifra d'affari, la verifica del diritto e il calcolo dell'indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia. 1041.6 Se l'attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo 11/20 il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067). 1041.7 Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in 11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d'affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l'attività è stata esercitata a titolo principale. Se l'attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d'affari effettiva di questa attività. 1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di 12/20 aver avuto una diminuzione della cifra d'affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l'indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d'affari si prende in considerazione l'intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d'affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all'indennità per l'intero mese di dicembre. (...)” Nella versione 21, stato

## **E. 17**

giugno 2021 la ricorrente ha comunicato alla Cassa che RI 2 ha ritirato la società il 01.07.2020 “ ma vista la situazione pandemica per l'anno 2020 non si è versato alcun tipo di salario ” (doc. 7). Nella dichiarazione dei salari per l'anno 2020, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 la società, in data 16 dicembre 2020, aveva indicato un salario di fr. 85'000 lordi a favore di \_\_\_\_\_, precedente socio (allegato doc. 7). Nella dichiarazione dei salari per il 2021, del 17 gennaio 2022, figura un salario in favore di RI 2 di fr. 48'000 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (doc. A4). Nella richiesta di prestazioni è stato indicato che la società, la cui attività è iniziata il \_\_\_\_\_ 2016, ha avuto una cifra d'affari di fr. 21'961.50 nel 2017, di fr. 122'277 nel 2018 e di fr. 24'484.95 nel 2019 (doc. 8). In tutti e quattro i mesi per i quali è chiesta l'indennità è invece stata dichiarata una cifra d'affari pari a fr. 0 (doc. 8). Alla questione di sapere a quali provvedimenti è dovuta la diminuzione della cifra d'affari, la società non ha risposto. Va infine ancora aggiunto che la ditta individuale \_\_\_\_\_ è stata radiata il \_\_\_\_\_ 2020 (cfr. estratto registro di commercio in internet) e che nel 2020 ha avuto un utile di fr. 16'614.53 mentre nel 2019 di fr. 53'660.69 (cfr. doc. B1 e B2). 2.5. In concreto, conformemente a quanto già deciso in un caso analogo (cfr. STCA 42.2021.72 del 31 gennaio 2022; cfr. anche, per il passaggio contrario da attività salariata a attività

indipendente: STCA 42.2021.20 del 18 maggio 2021), la decisione su opposizione emessa dalla Cassa va confermata poiché i ricorrenti non hanno comprovato che RI 2, socio e gerente della RI 1 e dunque persona in posizione analoga a quella di un datore di lavoro, ha subito una perdita salariale come richiesto dall'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. A questo proposito va rammentato che ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 bis lett. b dell'Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro hanno diritto all'indennità, se, oltre a dover subire una limitazione considerevole della loro attività lucrativa, subiscono una perdita salariale. Per l'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. Il marginale 1069.1 della Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS dichiarato per il 2019. Se l'attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo dell'indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell'attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. Nel caso di specie RI 2 non ha conseguito alcun salario soggetto all'AVS nel 2020 per un'eventuale attività svolta per la RI 1 (fino a \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_). La società ricorrente evidenzia tuttavia che l'interessato ha iniziato la propria attività nel 2021, avendo sottoscritto un contratto di lavoro, il 31 dicembre 2020, con effetto dal 1° gennaio 2021, per un salario mensile lordo di fr. 4'000, ciò che permetterebbe di prendere in considerazione il reddito conseguito quell'anno. È vero che per il marginale 1069.2 CIC se l'attività è stata avviata nel corso del 2021, per il calcolo dell'indennità ci si basa sul reddito medio del 2021 indicato nei conteggi salariali. Tuttavia la società ricorrente è stata iscritta a registro di commercio il \_\_\_\_\_ 2016, con un altro nome, e dalla dichiarazione dei salari emerge che nel 2020, fino al \_\_\_\_\_, sono state versate delle retribuzioni per complessivi fr. 85'000 lordi in favore di \_\_\_\_\_ (allegato doc. 7), allorché RI 2 era già socio e gerente dal 1° luglio 2020. Inoltre il 17 giugno 2021 la ricorrente ha comunicato alla Cassa che RI 2 ha ritirato la società il 01.07.2020 “ ma vista la situazione pandemica per l'anno 2020 non si è versato alcun tipo di salario ” (doc. 7). L'attività della società ha pertanto già avuto inizio prima del 2021 (cfr., a proposito del concetto di avvio dell'attività, che va inteso non soltanto quale inizio dell'impresa formale, bensì quale inizio dell'attività commerciale vera e propria, la STCA 42.2021.39 del 16 agosto 2021, consid. 2.7 e 2.8; cfr. anche la STCA 42.2021.55-56 del 18 ottobre 2021, consid. 2.6). Di conseguenza occorre far capo ai dati del 2020, secondo i quali RI 2, malgrado fosse già socio e gerente della società dal 1° luglio 2020, non ha conseguito alcun salario. Per cui la circostanza che da gennaio 2021 l'interessato avrebbe potuto conseguire un salario, non è d'aiuto alla ricorrente per poter ottenere le chieste indennità (cfr. STCA 42.2021.72 del 31 gennaio 2022). Per quanto concerne la questione sollevata in sede ricorsuale secondo cui RI 2 ha continuato a svolgere la medesima attività già esercitata in precedenza con la ditta individuale quale indipendente, riprendendo i medesimi clienti, va rilevato che per il numero 1041.5a CIC, in caso di cambiamento di stato giuridico (trasformazione di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l'esame della riduzione della cifra d'affari, la verifica del diritto e il calcolo dell'indennità si basa unicamente sul nuovo statuto. In concreto, a prescindere dalla questione di sapere se vi

sia stata una trasformazione della ditta individuale \_\_\_\_\_ nella RI 1, va comunque rilevato come la società chieda indennità per un periodo (gennaio-aprile 2021) che non è stato preceduto da alcuna attività salariata da parte dell'insorgente e dunque non è stata comprovata alcuna perdita salariale. Va qui poi rilevato che i ricorrenti, nelle loro richieste di prestazioni, non hanno indicato a quali provvedimenti cantonali o federali sarebbe dovuta l'asserita diminuzione della cifra d'affari della società, che da gennaio ad aprile 2021 sarebbe stata pari a fr. 0 (cfr. doc. 8), ossia per quale motivo l'attività di investigatore (cfr. allegato doc. 3, contratto di lavoro) sarebbe stata limitata da misure federali o cantonali dovute alla pandemia (cfr. doc. 8, pag. 4, punto 3.2 e pag. 5). Anche per questo motivo non vi è alcun diritto alle indennità (cfr. art. 2 cpv. 3 bis dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per il quale hanno diritto alle prestazioni le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, [...]). Quanto alla circostanza che in altri casi simili la Cassa avrebbe versato le indennità giornaliere per il coronavirus, va evidenziato da una parte che l'insorgente non apporta alcuna prova a sostegno della sua tesi e dall'altra che, in ogni caso, non può esserci uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche (cfr. STF 9C\_561/2016 del 27 marzo 2017, consid. 7.2; STF del 16 maggio 2008, 8C\_48/2008; cfr. anche STF del 4 giugno 2003, K 31/03). In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata merita conferma. 2.6. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGa (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 28 febbraio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30). Sul tema cfr. anche STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

### **E. 30**

per cento rispetto alla cifra d'affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all'indennità devono aver registrato una cifra d'affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d'affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate.■

Il punto 5.4, persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrato che lavorano nell'azienda, nella versione 8, del 4 novembre 2020, prevedeva:

11/20 reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

11/20 dell'indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell'attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

Nella versione 14, stato 19 marzo 2021, è stato modificato il numero 1069.1, nei seguenti termini:

03/21 reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l'articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008/5040 DIPG si applicano per analogia.

La versione 21, stato 17 dicembre 2021, ha apportato un cambiamento al numero 1069.2:

12/21 dell'indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell'attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio dell'attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

Da rilevare infine che la versione 25, stato 17 febbraio 2022, ha apportato ulteriori modifiche alla CIC, qui tuttavia non applicabili.

2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C\_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C\_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C\_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4. In concreto, la società ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere per i mesi da gennaio ad aprile 2021 in favore di RI 2, socio e gerente, sulla base del salario figurante nel contratto di lavoro, ossia fr. 48'000 lordi all'anno.

La società è stata iscritta a registro di commercio il \_\_\_\_\_ 2016 con il nome di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 8 e doc. 6, pag. 3) e RI 2 ne è diventato socio e gerente dal 1° luglio 2020 (cfr. doc. 3 e estratto registro di commercio in internet).

Da fine ottobre 2020 la società si chiama RI 1 ed ha il seguente scopo:

Dall'allegato contratto di lavoro risulta che l'insorgente è stato assunto il 31 dicembre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021 quale investitore con un salario di fr. 48'000 lordi all'anno (allegato doc. 3). La società è stata affiliata quale datrice di lavoro dal 1° novembre 2020 (doc. 5). Nella richiesta di affiliazione del 17 novembre 2020 figurava: ■attività partirà nel 2021 al momento nessun salariato■ (doc. 6).

Il 17 giugno 2021 la ricorrente ha comunicato alla Cassa che RI 2 ha ritirato la società il 01.07.2020 ■ma vista la situazione pandemica per l'anno 2020 non si è versato alcun tipo di salario■ (doc. 7).

Nella dichiarazione dei salari per l'anno 2020, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al

### **E. 31**

ottobre 2020 la società, in data 16 dicembre 2020, aveva indicato un salario di fr. 85'000 lordi a favore di \_\_\_\_\_, precedente socio (allegato doc. 7).

Nella dichiarazione dei salari per il 2021, del 17 gennaio 2022, figura un salario in favore di RI 2 di fr. 48'000 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (doc. A4).

Nella richiesta di prestazioni è stato indicato che la società, la cui attività è iniziata il \_\_\_\_\_ 2016, ha avuto una cifra d'affari di fr. 21'961.50 nel 2017, di fr. 122'277 nel 2018 e di fr. 24'484.95 nel 2019 (doc. 8). In tutti e quattro i mesi per i quali è chiesta l'indennità è invece stata dichiarata una cifra d'affari pari a fr. 0 (doc. 8). Alla questione di sapere a quali provvedimenti è dovuta la diminuzione della cifra d'affari, la società non ha risposto.

Va infine ancora aggiunto che la ditta individuale \_\_\_\_\_ è stata radiata il \_\_\_\_\_ 2020 (cfr. estratto registro di commercio in internet) e che nel 2020 ha avuto un utile di fr. 16'614.53 mentre nel 2019 di fr. 53'660.69 (cfr. doc. B1 e B2).

Tuttavia la società ricorrente è stata iscritta a registro di commercio il \_\_\_\_\_ 2016, con un altro nome, e dalla dichiarazione dei salari emerge che nel 2020, fino al \_\_\_\_\_, sono state versate delle retribuzioni per complessivi fr. 85'000 lordi in favore di \_\_\_\_\_ (allegato doc. 7), allorché RI 2 era già socio e gerente dal 1° luglio 2020.

Inoltre il 17 giugno 2021 la ricorrente ha comunicato alla Cassa che RI 2 ha ritirato la società il 01.07.2020 ■ma vista la situazione pandemica per l'anno 2020 non si è versato alcun tipo di salario■ (doc. 7).

Quanto alla circostanza che in altri casi simili la Cassa avrebbe versato le indennità giornaliera per il coronavirus, va evidenziato da una parte che l'insorgente non apporta alcuna prova a sostegno della sua tesi e dall'altra che, in ogni caso, non può esserci uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche (cfr. STF 9C\_561/2016 del 27 marzo 2017, consid. 7.2; STF del 16 maggio 2008, 8C\_48/2008; cfr. anche STF del 4 giugno 2003, K 31/03).

2.6. L'art.61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.